



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Corpo di Polizia Locale
Settore
Affari Generali e Servizi demografici

Repertorio generale n. 1748

ORDINANZA n. 118 del 04 luglio 2014

OGGETTO: Istituzione del senso unico di marcia nella Strada Comunale Postilli Riccio

.-

IL SINDACO

VISTA la propria ordinanza n. 113 del 30 maggio 2013 avente per oggetto " Disciplina della circolazione - Strada Comunale Postilli Riccio - Tratto ultimato";

VISTA la propria ordinanza n. 197 del 22 agosto 2013 avente per oggetto " Strada Comunale Postilli Riccio - Modifiche ed integrazioni alla ordinanza n. 113/2013;

CONSIDERATO che attualmente detta strada comunale "Postilli Riccio" è percorribile in entrambi i sensi di marcia;

RILEVATO che nel periodo estivo, ed in particolare nei mesi di luglio ed agosto, tale località balneare è frequentatissima dai bagnanti che, in gran parte, raggiungono la zona con autovetture;

CONSTATATO che tale volume di traffico, congiuntamente alla notevole la quantità di autovetture che vengono lasciate in sosta, è tale da arrecare notevole intralcio alla circolazione, causando anche situazioni di pericolo;

RITENUTO poter ovviare mediante l'istituzione del senso unico di marcia;

SENTITO il parere del Comando di Polizia Municipale;

RITENUTO dover adottare i necessari provvedimenti, anche a tutela della pubblica incolumità;

VISTO il vigente Codice della Strada, ed in particolare l'art. 7, ed il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO il D.L.v o nr. 267/2000;

ORDINA

Per quanto riportato in premessa, a decorrere dalla installazione della necessaria segnaletica stradale, la strada comunale "Postilli Riccio" fino al 31 agosto 2014, è percorribile solo nel senso di marcia da Postilli a località Stazione di Tollo;

il tratto che va dall'inizio di detta strada in località Stazione di Tollo e fino alla intersezione con la stradina che costeggia il tracciato ferroviario a partire dal canale di scolo delle acque piovane sottostante la sede ferroviaria, posto in prossimità della progressiva chilometrica 460+550 della SS16, è transitabile a doppio senso di marcia per i soli residenti e proprietari frontisti muniti di specifica autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Locale.

Avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse, può presentare ricorso:

a)- entro sessanta giorni dalla pubblicazione:

al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo nei termini e nei modi previsti dall'art.2 e seguenti della Legge 6/12/1971 n. 1034 e successive modifiche ed integrazioni;

al Ministero dei LL.PP. in merito all'apposizione della segnaletica ed in relazione alla natura dei segnali apposti, con la procedura di cui all'art.74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/92;

b)- entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento:

al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n° 1199.-
Manda a dar notizia della presente nelle forme di legge e mediante l'installazione della prescritta necessaria segnaletica stradale, come sopra indicato.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti nelle forme di legge
dalla Residenza Comunale, addì 04 luglio 2014

IL SINDACO

(Dott. Vincenzo D'OTTAVIO)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993